



Associazione
per il promovimento
della foraggicoltura

Arbeitsgemeinschaft
zur Förderung
des Futterbaues

Association
pour le développement
de la culture fourragère

STATUTI

Associazione per il promovimento della foraggicoltura

I. Nome, sede e scopo

1. L'Associazione per il promovimento della foraggicoltura (APF) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero, con sede al domicilio del presidente. Lo scopo dell'associazione è di promuovere la foraggicoltura svizzera e di incentivare una stretta collaborazione di tutte le associazioni, gli istituti, gli agricoltori e i ricercatori interessati alla produzione di foraggio di qualità irreprensibile e di migliorare i contatti fra pratica e scienza.

L'associazione cerca di raggiungere il suo scopo attraverso:

- a) organizzando scambi di vedute fra specialisti della produzione vegetale, della conservazione del foraggio, della produzione animale e dell'industria lattiera, della meccanizzazione agricola, della protezione della natura, delle materie prime rinnovabili e d'altri campi strettamente legati alla foraggicoltura;
- b) la promozione e l'esecuzione di esperimenti e di ricerche presso le stazioni di ricerca e gli istituti per l'insegnamento agricolo, nel campo del miglioramento della produzione foraggera, compreso l'allestimento di direttive per l'esecuzione pratica e la giusta ripartizione del lavoro;
- c) promuovendo esperimenti ed osservazioni nella pratica, se necessario da farsi direttamente dall'agricoltore;
- d) informando su problematiche già studiate e chiarite per mezzo di conferenze, di comunicati sulla stampa, con l'edizione di guide pratiche, con pubblicazioni riassuntive;
- e) perizie in campo foraggero;
- f) a raccolta di osservazioni e documentazione per mezzo di inchieste e appelli sulla stampa; [nuovo nel c)]
- g) rappresentando gli interessi della foraggicoltura verso le autorità, le organizzazioni agricole e la popolazione non agricola;
- h) contatti con associazioni estere del ramo.

II. Soci

2. Soci dell'APF possono diventare persone, aziende, istituzioni private o pubbliche, cantoni e comuni che si interessano del promovimento delle tecniche agricole nell'ambito degli intenti dell'associazione oppure che, con la loro adesione, manifestano il loro interesse per l'attività dell'associazione. I soci sostengono gli scopi dell'associazione con il pagamento di una tassa annua e, a seconda delle possibilità, con un'attiva collaborazione.
3. a) L'ammissione di nuovi soci avviene per mezzo del comitato. L'uscita può avvenire alla fine dell'anno contabile. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato con almeno 6 mesi d'anticipo. Chi non paga la tassa viene espulso dall'associazione.
 - b) Su richiesta del comitato l'assemblea generale può nominare soci onorari. Il socio onorario

è esente dal pagamento della tassa.

III. Organizzazione

L'associazione può creare più sezioni con ognuna un gerente.

4. Gli organi dell'APF sono:
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| A. L'assemblea generale | E. Le commissioni tecniche |
| B. Il comitato | F. Le commissioni speciali |
| C. La direttiva | G. I revisori dei conti |
| D. I gerenti | |

A. L'assemblea generale

5. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno durante l'inverno. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno due terzi dei membri del comitato o di un quinto dei soci dell'associazione.
6. Ogni associato o organizzazione associata ha, indipendentemente dall'importo del contributo annuale, diritto a un solo voto all'assemblea generale, anche se un'organizzazione è presente con più rappresentanti.
7. I compiti dell'assemblea generale sono:
- approvazione del rapporto d'attività;
 - accettazione dei conti annuali;
 - stabilire l'ammontare della tassa annuale per i membri;
 - decisione sul programma attività e sul preventivo;
 - nomina del presidente, del comitato e dei revisori dei conti;
 - stabilire le norme per l'indennizzo del comitato;
 - creazione e scioglimento di sezioni;
 - nomina di soci onorari su richiesta del comitato.
8. Tutte le decisioni (ad eccezione degli art. 5 e 31) vengono prese con maggioranza semplice dei presenti.
9. Di regola l'assemblea generale è seguita da una conferenza pubblica su temi inerenti la foraggicoltura. Per la scelta della località per l'assemblea generale sono da considerare proporzionalmente le diverse regioni del paese.
10. L'indennizzo di delegati di organizzazioni all'assemblea è compito dell'organizzazione stessa.

B. Il comitato

11. Il comitato è composto dal presidente dell'associazione e 10-12 soci. Esso resta in carica per quattro anni e si costituisce da sé.
12. I suoi compiti sono:
- nomina dei gerenti e fissa la loro retribuzione
 - nomina delle commissioni tecniche e delle commissioni speciali;
 - prepara il programma d'attività e il preventivo per l'assemblea generale;
 - preparare i lavori dell'assemblea generale;
 - convoca e prepara le sedute delle commissioni speciali;
 - esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea generale;
 - stabilire le norme per l'indennizzo degli organi dell'associazione (ad eccezione del comitato);

- h) proporre la nomina di soci onorari.
13. Il presidente o un supplente designato dal comitato ed il gerente scelto in base all'art. 18, gestiscono la firma collettiva a due per tutti gli affari che impegnano giuridicamente l'APF o il suo comitato. Per gli altri affari il comitato può autorizzare la firma singola.
14. La funzione di membro del comitato è onorifica. I membri del comitato, per la partecipazione alle sedute e per attività esterne, ricevono un'indennità secondo le norme stabilite dall'assemblea generale.
15. Il comitato può delegare il disbrigo di una parte dei suoi compiti ad una direttiva nominata fra i suoi membri.

C. La direttiva

16. La direttiva è composta dal presidente e da uno o due membri del comitato ed esegue i compiti affidategli dal comitato.

D. I gerenti

17. I gerenti gestiscono la loro sezione. Sono responsabili verso il comitato per lo svolgimento del programma e dei loro lavori indipendenti, per la tenuta dei conti della sezione e per la loro attività amministrativa. [nuova parte nel 25. a)]
18. Uno dei gerenti, incaricato dal comitato, oltre a quanto stabilito all'art. 17, deve disbrigare i seguenti compiti:
- a) tenuta della contabilità globale [nuovo nel d)] e redigere il verbale dell'assemblea generale, del comitato, della direttiva e delle commissioni speciali.
 - b) fungere da segretario del presidente, del comitato, della direttiva e delle commissioni speciali. [nuovo in d)]

E. Le commissioni tecniche

19. Il comitato in base all'art. 12 istituisce per ogni sezione una commissione tecnica composta da 7-12 membri. Su consiglio del gerente della rispettiva sezione ne decide la composizione tenendo conto che in essa deve comprendere il gerente della sezione, un membro del comitato, agricoltori, consulenti e rappresentanti d'organizzazioni interessate. Le commissioni restano in carica per la durata di 4 anni. Le nomine devono coincidere con quelle del comitato.
20. I compiti delle commissioni tecniche consistono nel sostenere i gerenti con proposte, consigli, discussioni di problemi specifici come pure nelle decisioni inerenti l'attività sperimentale e il programma d'attività. Si preoccupano pure del finanziamento nell'ambito della sezione. Ogni commissione tecnica è convocata su richiesta del rispettivo gerente o di un suo membro. Il presidente dell'APF va informato. [nuova parte nel 27. e 28.]
21. La funzione di membro della commissione tecnica è onorifica. Per spese personali dovute all'attività della commissione, i membri ricevono un'indennizzo analogo a quello per i membri del comitato.

F. Le commissioni speciali

22. Le commissioni speciali si compongono di almeno un membro del comitato e di altri specialisti.
23. Le commissioni speciali hanno il compito d'esaminare speciali problematiche tecniche o finanziarie sottoposte loro dal comitato. Quanto raggiunto va presentato al comitato.
24. I membri delle commissioni speciali sono indennizzati secondo le norme stabilite dal comitato.

G. Revisori dei conti

25. L'assemblea generale nomina su proposta del comitato e per la durata di 4 anni due revisori dei conti (vedi art. 7e). I revisori devono controllare annualmente i conti, dopo che gli stessi sono stati sottoposti al comitato, e formulare le loro considerazioni.

IV. Finanze

26. L'associazione finanzia le sue attività per mezzo di:
- contributi della confederazione, dei cantoni e dei comuni; [nuovo b e c]
 - contributi di organizzazioni agricole il cui importo varia a seconda della loro importanza, delle loro risorse e del loro interesse per il lavori dell'APF;c) tasse sociali; [nuovo nel a]
 - incassi provenienti dalla vendita di pubblicazioni;
 - donazioni ed altri contributi.
27. I soci, di regola, ricevono le pubblicazione dell'associazione gratuitamente.
28. I conti si chiudono il 31 dicembre.
29. Gli avanzi d'esercizio e le donazioni possono essere impiegati per la costituzione di un fondo di riserva e di fondi per destinazione speciale.
- L'eccedenza di liquidazione del Fondo di garanzia per le colture agricole trasferita all'APF dal Fondo fiduciario degli azionisti svizzeri di cereali obbligatori (LSG) deve essere indicata separatamente nel conto annuale e nel bilancio, insieme agli interessi maturati. L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'utilizzo di questi fondi, che devono essere utilizzati esclusivamente per promuovere la produzione di foraggio. I dettagli devono essere regolati in un accordo tra l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'APF.

V. Modifica degli statuti e scioglimento

30. Modifiche degli statuti possono essere proposte dal comitato e dai soci. Per mezzo del comitato esse sono da comunicare ai soci quattro settimane prima dell'assemblea generale. Sulla proposta, l'assemblea generale decide con a maggioranza semplice dei voti.
- Le modifiche degli articoli 29a e 32 richiedono l'approvazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura.
31. Le proposte di scioglimento dell'associazione devono essere comunicate ai soci due mesi prima dell'assemblea generale. Per lo scioglimento occorre il consenso di due terzi dei presenti aventi diritto di voto, ritenuto però che siano presenti due terzi degli associati.
32. Se l'associazione venisse sciolta, un eventuale capitale sociale va devoluto al Dipartimento federale dell'agricoltura per l'utilizzo a favore del promovimento della foraggicoltura.

Il presente statuto sostituisce quello approvato dall'assemblea generale ordinaria del 10 aprile 2002 a Zurigo-Reckenholz (Presidente: Dr. P. Thomet, gerente: Dr. W. Kessler) con i mutamenti decisi dopo d'allora. Approvato e dichiarato in vigore dall'assemblea generale del 7 aprile 2008 a Rothenthurm.


Zurigo, 7 aprile 2008

Il presidente

Der Geschäftsführer der Sektion
Deutschschweiz



Dr. P. Thomet



Dr. W. Kessler